

Roma, 22 gennaio 2010

Oggetto: interpretazione degli artt. 22 e 24 del CCNL 14/09/00 Comparto Regioni – Autonomie Locali. Sentenza Corte di Cassazione n. 9097/2007.

come noto in alcuni enti del comparto sono emerse particolari problematiche nell'applicazione delle disposizioni contrattuali contenute negli artt. 22 punto 5 e 24, comma 2 del CCNL 14/09/00, che hanno determinato, tra l'altro anche l'avvio di procedure di interpretazione autentica dei due articoli in oggetto, peraltro con esiti negativi vista l'inconciliabilità delle nostre posizioni con quelle sostenute dall'ARAN, non conformi al tenore delle norme.

In particolare gli articoli richiamati prevedono:

➤ **ART. 24 COMMA 2:**

“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”

➤ **ART. 22 PUNTO 5:**

“Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)”.

Le due norme rispondono ad esigenze diverse e non vi è alcuna correlazione: la prima disciplina il lavoro festivo infrasettimanale, la seconda l'indennità di turnazione per il disagio legato all'organizzazione del lavoro.

In particolare l'indennità prevista dall'art.22 punto 5 intende compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro del personale turnista.

Precisamente la prestazione del dipendente turnista anche quando effettuata in orario normale è comunque più gravosa rispetto ai restanti dipendenti, come emerge anche da un orientamento giurisprudenziale consolidato (da ultimo TAR Calabria – Reggio Calabria, sentenza n. 2089 del 1 dicembre 2005, TAR Campania Napoli n. 16860 del 18 novembre 2004).

L'indennità di turno è finalizzata a compensare il disagio correlato alla possibilità che egli sia chiamato a svolgere servizio in orari diversi da quelli previsti in via ordinaria per gli altri dipendenti, ossia per il solo fatto di essere assoggettato al regime della turnazione, come dimostra la circostanza che l'indennità viene erogata anche nel caso in cui il turno ricada nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe di normale servizio (in tal senso TAR Campania Napoli V sezione n. 5441 del 25.3.05).

L'art. 24 punto 2 che si applica a tutte le categorie di lavoratori, a prescindere se turnisti o meno, ha ribadito un diritto costituzionalmente garantito di tutti i lavoratori anche di quelli impegnati a prestare attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, di avere pari trattamento in giorni di riposo e, quindi il diritto di godere di un giorno di riposo compensativo.



In particolare in modo chiaro dispone che “L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da’ titolo a richiesta del dipendente a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”

Conseguentemente ogni dipendente che effettui una prestazione lavorativa in giorni di festività infrasettimanali ha il diritto di chiedere o il riposo compensativo o la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, a prescindere dal fatto che sia turnista o meno. L’art. 24 prevede il diritto al riposo compensativo per la perdita di una festività.

Taluni enti, peraltro isolati, arbitrariamente negano questo diritto affermando che al lavoratore turnista che presti attività lavorativa in giorno di festività infrasettimanale spetta solo la specifica maggiorazione della turnazione di cui all’art. 22 citato e volutamente equivocano sul termine “disagio” riferendolo anche a quello derivante dalla mancata fruizione della festività.

Tale interpretazione è priva di ogni supporto normativo e comporta un evidente disparità di trattamento tra i lavoratori.

A conferma dell’interpretazione sopra sottolineata è intervenuta un importante sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 9097 del 17 aprile 2007 (allegata) chiamata a giudicare su un ricorso proposto dal Comune di Trecase avverso una sentenza (n. 5871/04) della Corte d’Appello di Napoli.

Nel merito della questione sopra evidenziata, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la sentenza della Corte di Appello che aveva riconosciuto che il trattamento retributivo di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 268 del 1987 (ovvero in caso di turnazione) possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art. 17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un "riposo compensativo") e, in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest’ultimo, la corresponsione di un emolumento economico.

Per cui, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all’art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall’art. 17, nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2).

Riteniamo questa sentenza della Corte Suprema di Cassazione che è l’organo di vertice della giurisdizione ordinaria, un sostegno di grande interesse per contrastare all’interno di specifiche realtà le posizioni unilaterali assunte dalle amministrazioni, al fine di garantire una corretta e legittima applicazione delle norme contrattuali.

Il Segretario Nazionale
(Daniela Volpato)